

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della V Commissione
Permanente

Al Consigliere Russo

E per conoscenza

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Oggetto: Parere sulla Proposta di legge n. 1

<<Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>.

La Commissione regionale per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 96 del Regolamento interno del Consiglio e ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. d) della L.R. 23/1990, è chiamata ad esprimere il parere sulla Proposta di legge n. 1 <<Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)>>.

Il parere che segue presenta gli stessi contenuti ribaditi in occasione della PDL 172/2022 di medesimo oggetto. Ancora una volta, la scrivente Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla Proposta di legge che non ha trovato in passato la doverosa considerazione da parte del Consiglio regionale e, pertanto, giova a questo punto fare alcune considerazioni.

L'art. 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che la legge regionale, nel disciplinare le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori, al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuova condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

La Proposta di legge n. 1, di fatto, rappresenta il recepimento della L. n. 20/2016, che reca le disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali. In particolare, l'art. 1 (che modifica l'art. 4 della L. n. 165/2004) ha prescritto che le leggi regionali disciplinino il sistema elettorale regionale secondo tre linee di intervento. Tra queste quella di interesse per la CRPO stabilisce che <<qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima>>.

È opportuno rammentare, in questa circostanza, quanto accaduto in occasione delle elezioni regionali nella Regione Puglia, che ha presentato una situazione analoga a quella del FVG. Il Governo era intervenuto con il DL n. 86/2020 con cui disponeva che: <<a) ciascun elettore possa esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro; b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si proceda all'annullamento della seconda preferenza>>.

La sentenza n. 143/2010 della Corte costituzionale stabilisce la vincolatività dei principi fondamentali previsti nella L. 20/2016 anche per le Regioni a Statuto speciale. Con riferimento alla Sicilia la Corte asserisce: «Nel contempo, sulla base della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, la suddetta Regione non potrà però sottrarsi, se non laddove ricorrano “condizioni peculiari locali”, all’applicazione dei principi enunciati dalla L. n. 165/2004 che siano espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost».

In sostanza, il legislatore ha ribadito in più occasioni che le preferenze devono essere almeno due, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall’altro, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Si evidenzia, inoltre, come tutte queste azioni, ponendo esplicitamente l’obiettivo del riequilibrio e stabilendo la doverosa azione di promozione per la parità di accesso alle consultazioni, lo facciano con specifico riferimento alla legislazione elettorale.

Si sottolinea anche che la disposizione di cui alla PDL, se finalmente applicata, non pregiudicherebbe i risultati elettorali, ma aiuterebbe a rendere maggiormente possibile il riequilibrio di genere tanto auspicato.

Tra l’altro si tratterebbe di una misura promozionale, non coattiva: l’elettore può esprimere una seconda preferenza, che deve essere di genere diverso dalla prima, pena l’annullamento della seconda. I diritti di elettorato attivo e passivo rimangono evidentemente inalterati.

Infine, come per l’eguale testo della PDL precedentemente sottoposta, la Commissione propone una modifica al comma 4, ovvero invertire i generi facendo anticipare il femminile al maschile con la seguente formulazione:

«Nel caso di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere femminile e l’altra un candidato di genere maschile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza».

Infatti, in caso contrario, si induce l’elettore disattento a pensare che la prima debba essere necessariamente maschile. Lo stesso potrebbe essere affermato per la proposta sopra citata, ma in questo caso è evidente la volontà di far valere la *ratio* di promuovere l’elezione delle donne.

La Commissione rinnova la massima disponibilità a confrontarsi sulla completa revisione della legge elettorale perché convinta che esistano modalità per ottenere risultati eccellenti senza privilegiare nessuno e conferma la propria disponibilità ad esercitare il suo ruolo propositivo in tal senso.

Nell’esprimere, ancora una volta, il **parere favorevole**, si auspica che le modifiche proposte, superando logiche di appartenenza politica e primogeniture, trovino il consenso di tutte le forze politiche presenti nell’Assemblea regionale in forza proprio dell’art. 12 dello Statuto all’inizio richiamato.

Distinti saluti.

La Presidente
Dusolina Marcolin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.